

Verbale Assemblea del 03 luglio 2012

Il giorno 03 luglio 2012 alle ore 16.00, presso la sede legale in Milano, Via Selvanesco 75, si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'associazione culturale PiM Spazio Scenico per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- variazione dell' art. 9 dello Statuto Sociale

Assume la presidenza su designazione unanime degli intervenuti, il sig. Massimo Pirovano e gli intervenuti chiamano la sig.na Anna Maria Cremona a fungere da segretario.

Il presidente da atto:

- che l' odierna assemblea è stata regolarmente convocata tramite avviso affisso sulla bacheca della sede dell' associazione
- che partecipano i seguenti soci: sig.ra Maria Pietroleonardo, sig. Massimo Pirovano, Sig.ra Antonietta Magli, Sig.na Anna Maria Cremona, Sig.na Barbara Toma, Sig.na Antonella Miggiano, Sig.na Maria Pastore, Sig.ra Chiara Trezzani

Con riferimento all'argomento in discussione, prende la parola il sig. Massimo Pirovano il quale fa presente che la quasi totalità degli enti pubblici e privati che erogano contributi alle associazioni culturali senza scopo di lucro chiedono che le stesse redigano il bilancio con cadenza uguale all' anno solare, pertanto è opportuno cambiare l' art. 9 dello Statuto Sociale attualmente in vigore allineando l' anno finanziario all' anno sociale come da testo seguente :

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro i termini stabiliti dalla legge.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L' assemblea preso atto di quanto sopra all' unanimità approva la modifica dell' art. 9 dello Statuto Sociale e il conseguente nuovo testo dello Statuto Sociale allegato alla presente delibera.

Alle ore 17.00, non essendoci altri argomenti all' ordine del giorno e non avendo altri soci chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Presidente

Sig. Massimo Pirovano



Il Segretario

Sig.na Anna Maria Cremona



STATUTO

Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata "PiM Spazio Scenico" con sede in Milano, Via Selvanesco 75. E' una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione "Pim Spazio Scenico" persegue i seguenti scopi:

- Diffondere, promuovere, e conservare la conoscenza delle arti in genere e specificamente della musica, del teatro, della danza, della pittura, del disegno, della fotografia, degli audiovisivi, nonché di qualsiasi forma artistica spettacolare in genere, sia nei confronti degli associati sia nei confronti di tutti i cittadini;
- Associare educazione e formazione della cultura artistica in genere;

Art. 3. - L'associazione "PiM Spazio Scenico" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- La promozione e l'organizzazione di conferenze, dibattiti, ricerca, cicli di lezioni, incontri e convegni, concorsi e rassegne, corsi didattici, seminari di studio, dimostrazioni, produzione e distribuzione di spettacoli teatrali, concerti, allestimento di esposizioni artistiche e organizzazione di altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica degli associati .
- Svolgimento di attività di ricerca e documentazione
- Creazione di biblioteche e archivi per la documentazione
- Stabilire relazioni con enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con enti turistici
- Sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere
- Aiutare e incoraggiare i giovani artistici, letterati e studiosi
- Raccogliere, produrre, stampare, divulgare agli associati ed al pubblico materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, libri, documenti, audiovisivi e dvd, concernenti le tematiche di cui agli scopi dell' associazione
- Raccogliere fondi, donazioni, contributi dai soci, da enti e da singoli privati, per destinarli alle attività sociali
- Cooperare con altre associazioni, gruppi, istituzioni, sia pubbliche che private, e persone di qualsiasi nazionalità e credo religioso, che perseguano le stesse finalità e che siano in sintonia con lo spirito dell' associazione.

Art. 4. - L'associazione "PiM Spazio Scenico" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.



Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata dal Presidente del Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
beni, immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro i termini stabiliti dalla legge.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

l'assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
il Revisore dei conti;
il Collegio dei probiviri;

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via

ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo, dal Presidente o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Revisore dei conti e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da minimo 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti fra i quali deve essere compreso il Presidente .

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri e delibera a maggioranza. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea ordinaria.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione . Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può compiere tutte le operazioni bancarie connesse e derivanti dall'attività dell'associazione ed in particolare aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, depositare e ritirare somme, valori e titoli, emettere assegni sui conti correnti dell'associazione sino alla concorrenza dei fidi accordati; richiedere e perfezionare affidamenti a favore dell'associazione informando in merito il consiglio alla seduta successiva; concedere deleghe di firma a terzi al fine di effettuare versamenti sui conti correnti.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Revisore dei conti dura in carica 3 anni e deve essere un socio dell'associazione al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.